

(BUR2008023)

(5.3.0)

**Regolamento regionale 19 gennaio 2010 - n. 1**  
**Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5**  
**«Norme forestali, in attuazione dell'articolo 11 della legge**  
**regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione del-**  
**le superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)»**

LA GIUNTA REGIONALE  
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
 emana

il seguente regolamento regionale:

**Art. 1**

**1.** Al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 «Norme forestali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)» sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel titolo, le parole: «in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)» sono sostituite dalle seguenti: «*in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)*»;
- b) al comma 1 dell'articolo 1:
- 1) le parole: «adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)» sono sostituite dalle seguenti: «*adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 4, della l.r. 31/2008*»;
  - 2) le parole: «in base all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «*in base all'articolo 42*»;
- c) all'inizio del comma 2 dell'articolo 1 sono inserite le seguenti parole: «*Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50, comma 11, della l.r. 31/2008*»;
- d) al comma 1 dell'articolo 2:
- 1) le parole: «compreso il taglio a raso e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità all'articolo 11 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*compreso il taglio a raso, le altre attività selvicolturali, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale, eseguiti in conformità all'articolo 50 della l.r. 31/2008*»;
  - 2) le parole: «dall'articolo 5, comma 5, lettera b), della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dall'articolo 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008*»;
- e) l'articolo 4 è abrogato;
- f) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «dall'articolo 11, comma 6, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dall'articolo 50, comma 6, della l.r. 31/2008*»;
- g) al comma 1 dell'articolo 6:
- 1) le parole: «delle riserve regionali e dei parchi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «*delle aree protette*»;
  - 2) le parole: «il taglio colturale e le altre attività selvicolturali» sono sostituite dalle seguenti: «*i tagli colturali*»;
  - 3) le parole: «dall'articolo 11, comma 7, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dall'articolo 50, comma 7, della l.r. 31/2008*»;
- h) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
- «*1. Le opere considerate di pronto intervento in base all'articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli casi di somma urgenza, previa comunicazione scritta all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo.*»;

- i) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;
- j) al comma 2 dell'articolo 12, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «*comma 6*»;
- k) all'alinea del comma 1 dell'articolo 13:
- 1) il numero «6» è soppresso;
  - 2) le parole: «in entrambi i casi» sono soppresse;
- l) dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 è aggiunta la seguente:
- «*c-bis) prevedere l'obbligo di piedilista di contrassegnatura anche per i cedui*»;
- m) all'alinea del comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: «dottore agronomo o forestale» sono inserite le seguenti: «*con funzione anche di direttore dei lavori*»;
- n) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:
- «*c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui*»;
- o) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 14, le parole: «il tipo e gli ordini spaziali e temporali degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «*i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi*»;
- p) dopo il comma 1 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:
- «*1-bis. Il piedilista di contrassegnatura non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.*»;
- q) al comma 2 dell'articolo 14, le parole: «di cui all'articolo 19 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea*»;
- r) al comma 4 dell'articolo 14, le parole: «la relazione» sono sostituite dalle seguenti: «*il progetto*»;
- s) il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
- «*6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.*»;
- t) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
- «*c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui*»;
- u) dopo il comma 2 dell'articolo 15 è inserito il seguente:
- «*2-bis. Il piedilista non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati*»;
- v) dopo il comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:
- «*1-bis. Nei casi in cui è prevista la relazione di taglio di cui all'articolo 15 non sono necessari gli allegati di cui agli articoli 13 e 14. Nel caso in cui è previsto il progetto di taglio di cui all'articolo 14 non è necessaria la relazione di conformità tecnica di cui all'articolo 13.*»;
- w) all'alinea del comma 1 dell'articolo 17, le parole: «ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*ai sensi dell'articolo 61 della l.r. 31/2008*»;
- x) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, le parole: «dai singoli enti forestali» sono sostituite dalle seguenti: «*dalla competente struttura regionale*»; le parole: «da ogni singolo ente forestale» sono soppresse;
- y) al comma 1 dell'articolo 18, le parole: «dall'articolo 23 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dall'articolo 61 della l.r. 31/2008*»;
- z) l'alinea del comma 2 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:

- «2. I proventi delle sanzioni previste dall'articolo 61 della l.r. 31/2008 sono destinati, compatibilmente con le norme vigenti, comunitarie e nazionali, relative ad aiuti e contributi al settore forestale e ambientale.»;
- aa) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18, dopo le parole: «dalla pianificazione forestale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 47 della l.r. 31/2008»;
- bb) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 18, le parole: «all'articolo 13, comma 3, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008»;
- cc) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 18 sono inserite le seguenti:  
*d-bis) alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale;*  
*d-ter) ad iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.»;*
- dd) al comma 1 dell'articolo 19, le parole: «ai sensi dell'articolo 23, commi 2 ter e 12 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 61, comma 13, della l.r. 31/2008»;
- ee) il comma 3 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:  
 «3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.»;
- ff) il comma 4 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:  
 «4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a due ettari di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da:  
 a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);  
 b) imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;  
 c) consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008;  
 d) enti pubblici.»;
- gg) dopo il comma 4 dell'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:  
 «4-bis. I diradamenti e le utilizzazioni che prevedano il taglio di una massa di legname superiore a cinquecento metri cubi lordi di legname possono essere eseguiti solo da soggetti di cui al comma 4 che dimostrino di possedere adeguate capacità tecniche, professionali e strumentali definite dalla competente struttura regionale con decreto dirigenziale.  
 4-ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.»;
- hh) dopo il comma 3 dell'articolo 21 è inserito il seguente:  
 «3-bis. Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate le date di cui al comma 1.»;
- ii) al comma 5 dell'articolo 21, le parole: «ossia l'eliminazione dello strato arbustivo o erbaceo» sono soppresse;
- jj) al comma 6 dell'articolo 21, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini sono sospesi in caso di impraticabilità della stazione per innevamento o altre avversità atmosferiche.»;
- kk) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22, dopo la parola: «cataste» è inserita la seguente: «stabili»;
- ll) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22, dopo la parola: «sminuzzato» sono inserite le seguenti: «mediante triturazione»;
- mm) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22, le parole: «negli articoli 51 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 54 e seguenti»;
- nn) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 è aggiunta la seguente:  
 «c-bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull'area interessata al taglio»;
- oo) il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:  
 «2. L'area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione»;
- pp) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:  
 «a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d'acqua, viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche»;
- qq) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono aggiunti i seguenti:  
 «3-bis. Per favorire la cippatura o l'asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi.  
 3-ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l'ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di cui al comma 3.»;
- rr) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 è sostituita dalla seguente:  
 «c) nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia in base al comma 3.»;
- ss) dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 23 è inserito il seguente: «Sono altresì avviati a fustaia gli imboschimenti e i rimboschimenti.»;
- tt) al comma 4 dell'articolo 23, dopo le parole: «rilevante difesa» sono inserite le seguenti: «idrogeologica o»;
- uu) dopo il comma 4 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente:  
 «4-bis. Nei tagli di avviamento all'alto fusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati. Nei boschi già radi prima dell'intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.»;
- vv) al comma 1 dell'articolo 24:  
 1) le parole: «ogni duemilacinquecento metri quadrati» sono sostituite dalle seguenti: «ogni cinquemila metri quadrati»;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dall'obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.»;
- ww) alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 24 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e avere un diametro di almeno trenta centimetri»;
- xx) dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 24 sono aggiunte le seguenti:  
 «d-bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B;  
 d-ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso.»;
- yy) al comma 4 dell'articolo 24, dopo le parole: «essere tagliati» sono inserite le seguenti: «salvo che costituiscano pericolo per persone o cose»;

zz) dopo il comma 5 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l'invecchiamento indefinito, indicandone l'esistenza negli elaborati di piano.»;

aaa) al comma 3 dell'articolo 25, dopo le parole: «specie esotiche» sono inserite le seguenti: «non comprese nell'allegato C»;

bbb) dopo il comma 7 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«7-bis. L'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del bosco per un periodo di venti anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione.»;

ccc) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 è aggiunta la seguente:

«b-bis) nei terreni gravati da specifico uso civico»;

ddd) al comma 2 dell'articolo 27 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa comunicazione all'ente forestale competente.»;

eee) dopo il comma 2 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I tagli colturali all'interno dei boschi da seme inseriti nei registri regionali dei materiali di base di cui all'articolo 53, comma 2, della l.r. 31/2008 sono eseguiti in conformità alle prescrizioni dei relativi piani di gestione, ove esistenti, e sono autorizzati dall'ente forestale, garantendo la funzione di produzione del materiale di propagazione.»;

fff) al comma 2 dell'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono consentite:

- a) la potatura delle piante già in forma obbligatoria;
- b) la capitozzatura e la potatura di piante in forma libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale.»;

ggg) al comma 5 dell'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi, le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un metro dal colletto.»;

hhh) al comma 1 dell'articolo 29, le parole: «dell'articolo 4 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 43 della l.r. 31/2008»;

iii) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31, le parole: «quelle di ringiovanimento per rinvigorirne la chioma e di preparazione all'innesto» sono sostituite dalle seguenti: «le spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti»;

jii) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 31 sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) gli interventi fitosanitari con principi attivi non dannosi per l'ecosistema;

d-ter) la ricostruzione del cotico erboso;

d-quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante la messa a dimora di piante innestate da vivaio»;

kkk) il comma 3 dell'articolo 31 è così sostituito:

«3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, le attività selvicolturali sono condotte come nei restanti boschi. L'ente forestale può autorizzare l'esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2.»;

lll) dopo il comma 3 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La conversione di boschi di castagno in castagne-

ti da frutto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'ente forestale compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la necessità di salvaguardare i boschi di maggiore pregio selvicolturale e ambientale. L'ente definisce le operazioni colturali eseguibili.»;

mmm) alla rubrica della sezione II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei pericoli»;

nnn) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis  
(Prevenzione dei pericoli in bosco)

1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e le strumentazioni utili ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo per persone o cose. Le aree soggette a intervento sono adeguatamente delimitate e segnalate. Persone e animali sono tenuti a debita distanza. Al termine dei lavori si procede al ripristino dello stato dei luoghi.»;

ooo) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d'acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosi, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi»;

ppp) all'alinea del comma 2 dell'articolo 32, le parole: «ossia il taglio dello stato arbustivo ed erbaceo» sono soppresse;

qqq) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 è aggiunta la seguente:

«c-bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61»;

rrr) all'alinea del comma 1 dell'articolo 33, le parole: «il danneggiamento di» sono soppresse;

sss) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 33 sono sostituite dalle seguenti:

a) il danneggiamento di radici, fusti e chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;

b) il danneggiamento di opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti;

c) danni di tipo idrogeologico.»;

ttt) al comma 5 dell'articolo 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che in caso di attraversamento»;

uuu) al comma 1 dell'articolo 36, dopo le parole: «del bosco» sono inserite le seguenti: «e dei pascoli»;

vvv) la rubrica dell'articolo 37 è così sostituita: «Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico»;

www) l'alinea del comma 1 dell'articolo 37 è sostituita dalla seguente:

«1. Fermo restando il divieto di transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, l'organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli è soggetta ad autorizzazione.»;

xxx) dopo il comma 1 dell'articolo 37 è inserito il seguente:

«1-bis. È altresì soggetta ad autorizzazione dell'ente forestale la creazione di percorsi sospesi»;

yyy) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o della nuova area attrezzata»;

zzz) al comma 4 dell'articolo 37, dopo le parole: «di nuovi tracciati e» sono inserite le seguenti: «nel caso di manifestazioni»;

aaaa) al comma 5 dell'articolo 37, la parola: «agonistiche» è soppressa;

bbbb) al comma 6 dell'articolo 37, dopo le parole: «le manifestazioni» sono inserite le seguenti: «e le aree»;

cccc) al comma 3 dell'articolo 38, le parole: «dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008»;

- dddd) al comma 1 dell'articolo 39 dopo le parole: «taglio sal-tuario» sono inserite le seguenti: «*o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati*»;
- eeee) al comma 2 dell'articolo 39:
- 1) dopo le parole: «tagli successivi» sono inserite le seguenti: «*a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati*»;
  - 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*fatte salve deroghe autorizzate dall'ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.*»;
- ffff) al comma 3 dell'articolo 39 dopo le parole: «tagli succes-sivi» sono inserite le seguenti: «*a buche di superficie infe-riore a mille metri quadrati*»;
- gggg) al comma 4 dell'articolo 39, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 12, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*di cui all'articolo 50, comma 12, della l.r. 31/2008*»;
- hhhh) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 39:
- 1) le parole: «lato maggiore» sono sostituite dalle se-guenti: «*lato minore*»;
  - 2) le parole: «di larghezza» sono soppresse;
- iiii) dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 39 è aggiunto il seguente:
- «*L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibil-mente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.*»;
- jjjj) il comma 7 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:
- «*7. Il taglio a raso a strisce non può superare le super-fici di seguito indicate:*
- a) *diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipo-logie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origi-ne artificiale, rimboschimenti artificiali con specie eso-tiche;*
  - b) *duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipo-logie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.*»;
- kkkk) il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
- «*1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione*»;
- llll) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40:
- 1) le parole: «cento metri» sono sostituite dalle seguen-ti: «*trenta metri*»;
  - 2) le parole: «tre anni precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «*cinque anni precedenti*»;
  - 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20.*»;
- mmmm) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 40 è soppresso;
- nnnn) il comma 3 dell'articolo 40 è così sostituito:
- «*3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rila-scio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.*»;
- oooo) al comma 4 dell'articolo 40:
- 1) dopo la parola: «robinieti» sono inserite le seguenti: «*sia puri che misti*»;
  - 2) dopo le parole: «deperimento o morte» sono inserite le seguenti: «*o qualora costituiscano pericolo per per-sone o cose.*»;
- pppp) al comma 5 dell'articolo 40, dopo le parole: «cinquanta matricine» sono inserite le seguenti: «*o riserve*»;
- qqqq) al comma 6 dell'articolo 40, dopo le parole: «novanta matricine» sono inserite le seguenti: «*o riserve*»;
- rrrr) al comma 7 dell'articolo 40, dopo le parole: «le matrici-ne» sono inserite le seguenti: «*e le riserve*»;
- ssss) dopo il comma 8 dell'articolo 40 è aggiunto il seguente:
- «*8-bis. Le matricine da rilasciare devono:*
- a) *avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;*
  - b) *avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.*»;
- tttt) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 è sostituita dal-la seguente:
- «*a) ottanta anni per i lariceti*»;
- uuuu) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 41 è aggiunt-a la seguente:
- «*d-bis) centoventi anni per i larici-cembreti e le cem-brete*»;
- vvvv) al comma 1 dell'articolo 43, le parole: «dall'articolo 8, comma 7, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle se-guenti: «*dall'articolo 47, comma 7, della l.r. 31/2008*»;
- wwww) al comma 1 dell'articolo 44:
- 1) le parole: «ma non ancora soggetti a revisione» sono soppresse;
  - 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*allegan-do dichiarazione di conformità tecnica o progetto di taglio nei casi previsti dagli articoli 13 e 14.*»;
- xxxx) al comma 1 dell'articolo 45:
- 1) parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «*trenta*»;
  - 2) dopo le parole: «cure colturali del bosco» sono inse-rite le seguenti: «*o alla revisione del piano di assesta-mento*»;
- yyyy) il comma 4 dell'articolo 47 è soppresso;
- zzzz) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 è sostituita dal-la seguente:
- «*e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobo-sco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:*
- 1) *per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecu-zione di attività selvicolturali;*
  - 2) *per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;*
  - 3) *nei castagneti da frutto di cui all'articolo 31;*
  - 4) *nei boschi intensamente fruiti, di cui all'articolo 63.*»;
- aaaaa) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 48, le parole: «da ciascun ente forestale, in collaborazione con l'ente gestore del sito Natura 2000, quando presenti in quan-tità inferiore a due piante ogni mille metri quadrati» sono sostituite dalle seguenti: «*dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della picco-la fauna, della flora e della vegetazione spontanea)*»;
- bbbbb) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:
- «*i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso:*
- 1) *dall'1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;*
  - 2) *dall'1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote comprese fra seicento e mille metri;*
  - 3) *dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori.*»;
- ccccc) dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 48 sono in-serite le seguenti:

- «j-bis) in tutti i boschi sono vietati il transito di mezzi cingolati e la movimentazione di legname o di altri materiali a strascico;
- j-ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:
- 1) acero-tiglieti;
  - 2) alnete di ontano nero;
  - 3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.»;
- ddddd) al comma 4 dell'articolo 51, le parole: «ed essere» sono sostituite dalle seguenti: «*devono essere*»;
- eeee) al comma 1 dell'articolo 52, le parole: «dell'articolo 11, comma 5, lettera e) della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dell'articolo 50, comma 5, lettera e), della l.r. 31/2008*»;
- ffff) al comma 1 dell'articolo 54, le parole: «dell'articolo 6, comma 9 bis, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dell'articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008*»;
- ggggg) al comma 2 dell'articolo 54, le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008*»;
- hhhhh) al comma 3 dell'articolo 54, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00*»;
- iiii) il comma 1 dell'articolo 56 è abrogato;
- jjjj) il comma 2 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:  
«*2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l'ente forestale può autorizzare l'esecuzione di tagli in deroga al presente regolamento.*»;
- kkkkk) il comma 3 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:  
«*3. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l'accesso degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti a cura di un ente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della l.r. 31/2008.*»;
- lllll) al comma 1 dell'articolo 57, le parole: «salvo l'art. 12, comma 4, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008*»;
- mmmmm) dopo il comma 3 dell'articolo 57 è aggiunto il seguente:  
«*3-bis. Il pascolo delle capre all'interno dei boschi è vietato, salvo specifica previsione dei piani di indirizzo forestale o autorizzazione rilasciata dall'ente forestale ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, comunque nel rispetto del divieto di cui al comma 2 del presente articolo.*»;
- nnnnn) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:  
«*3-bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o cilliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.*»;
- oooo) al comma 2 dell'articolo 60, dopo la parola: «consistente» sono inserite le seguenti: «*nella ripulitura del sottobosco*»;
- ppppp) dopo il comma 3 dell'articolo 61 è aggiunto il seguente:  
«*3-bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica. Sono invece consentiti il taglio e l'asportazione delle piante cadute nell'alveo o nei corsi d'acqua che possono limitare il deflusso idrico.*»;
- qqqqq) al comma 2 dell'articolo 62:
- 1) dopo le parole: «spezzate o morte» sono inserite le seguenti: «*nonché di quelle pericolose per la pubblica incolumità*»;
  - 2) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «*o autorizzate dagli enti forestali.*»;
- rrrrr) al comma 1 dell'articolo 71, le parole: «di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*di cui agli articoli 43 e 44 della l.r. 31/2008*»;
- sssss) dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 71 sono aggiunte le seguenti:  
«*e-bis) la sistemazione di muri di sostegno danneggiati;*  
*e-ter) la pavimentazione eseguibile solo nei tratti in forte pendenza o in corrispondenza di curve pericolose*»;
- ttttt) dopo il comma 2 dell'articolo 72 è inserito il seguente:  
«*2-bis. Nell'esecuzione delle attività selvicolturali, le strade agro-silvo-pastorali e i sentieri delle reti escursionistiche devono essere tenuti sgombri o prontamente sgombrati da piante abbattute, fusti e ramaglia.*»;
- uuuuu) al comma 1 dell'articolo 73 le parole: «dell'articolo 21 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dell'articolo 59 della l.r. 31/2008*»;
- vvvvv) al comma 5 dell'articolo 73:
- 1) dopo le parole: «scala 1:500» sono inserite le seguenti: «*o altra scala adeguata alla lunghezza dell'impianto*»;
  - 2) dopo le parole: «all'ente forestale» sono inserite le seguenti: «*all'ente gestore del sito Natura 2000*»;
- wwwww) al comma 1 dell'articolo 74, le parole: «dell'articolo 21 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dell'articolo 59 della l.r. 31/2008*»;
- xxxxx) al comma 7 dell'articolo 74, dopo le parole: «all'ente forestale» sono inserite le seguenti: «*all'ente gestore del sito Natura 2000*»;
- yyyyy) dopo il comma 1 dell'articolo 75 è inserito il seguente:  
«*1-bis. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la direzione delle operazioni di taglio può essere affidata a una guardia boschiva comunale o ad altri tecnici forestali dipendenti da enti pubblici.*»;
- zzzzz) dopo il comma 2 dell'articolo 75 sono inseriti i seguenti:  
«*2-bis. Con provvedimento del competente direttore generale è approvato il capitolato d'oneri generale e particolare per la vendita dei lotti boschivi di proprietà pubblica.*  
*2-ter. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d'alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l'invecchiamento indefinito.*»;
- aaaaa) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:  
«*Art. 75 bis*  
*(Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico)*  
*«1. Per i boschi gravati da uso civico i piani di assestamento forestale o, in mancanza, i piani di indirizzo forestale stabiliscono modalità e limiti per l'assegnazione dei lotti fra gli aventi diritto. In mancanza di disposizioni, ad ogni avente diritto non possono essere concessi annualmente più di cento quintali di legna da ardere o da paleria e di dieci metri cubi di legname da opera.*  
*2. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d'alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e delle riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l'invecchiamento indefinito.*»;

3. *L'istanza di taglio nel bosco, corredata degli allegati eventualmente necessari, è presentata, in forma collettiva, dal comune o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso civico; restano agli atti del richiedente i documenti che identificano gli aventi diritto interessati di singoli lotti.*»;

bbbbbb) alla rubrica dell'articolo 76 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*e sentieri*»;

ccccc) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 76, la parola: «*dodici*» è sostituita dalla seguente: «*ventiquattro*»;

dddddd) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 76 è sostituita dalla seguente:

«*c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito*»;

eeeeee) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 76:

1) le parole: «*due metri e mezzo*» sono sostituite dalle seguenti: «*tre metri*»;

2) le parole: «*tre metri*» sono sostituite dalle seguenti: «*quattro metri*»;

ffffff) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 76, le parole: «*di ogni genere anche a carattere temporaneo*» sono sostituite dalle seguenti: «*larghi più di un metro*»;

gggggg) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 76, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*garantendo lo scolo e la regimazione delle acque*»;

hhhhh) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 77, le parole: «*ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 27/2004*» sono sostituite dalle seguenti: «*ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 31/2008*»;

iiiiii) alla lettera c) del comma 1 dall'articolo 77, le parole: «*ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 27/2004*» sono sostituite dalle seguenti: «*ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 31/2008*»;

jjjjjj) al comma 2 dell'articolo 79, le parole: «*ai sensi della legge 27/2004*» sono sostituite dalle seguenti: «*ai sensi della l.r. 31/2008*»;

kkkkkk) all'allegato A:

1) alla voce: «*Arbusteto*» sono soppresse le parole: «*non rientrante nella classificazione di bosco*»;

2) alla voce: «*Cespuglieto*» la parola: «*arbusti*» è sostituita dalla seguente: «*cespugli*»;

3) alla voce: «*Ente forestale*» le parole: «*ai sensi della l.r. 11/1998 e della l.r. 27/2004*» sono sostituite dalle seguenti: «*ai sensi della l.r. 31/2008*»;

4) dopo la voce: «*Matricina*» è inserita la seguente: «*Neoformazione (bosco di): bosco formatosi spontaneamente da meno di venti anni in seguito all'abbandono di pascoli e coltivi; nei terreni a quota inferiore a quattrocento metri l'arco temporale considerato si riduce a dieci anni*»;

5) dopo la voce: «*Riserva*» è inserita la seguente:

«*Robinetto misto: bosco in cui la componente a robinia è pari ad almeno il novanta per cento della massa legnosa, mentre il restante dieci per cento è costituito da altre specie arboree*»;

6) dopo la voce: «*Struttura*» è inserita la seguente:

«*Taglio colturale: comprende gli sfolli, i diradamenti, i tagli di utilizzazione, i tagli a carattere fitosanitario e in generale i tagli finalizzati all'uso delle risorse forestali secondo i principi della selvicoltura o alla migliore del bosco. Sono esclusi i tagli di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61, in quanto finalizzati esclusivamente alla manutenzione di manufatti; questi ultimi rientrano nella definizione di "attività selvicolturali" di cui all'articolo 50, comma 1, della l.r. 31/2008*»;

7) alla voce: «*Tipo forestale*» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*di superficie minima di 2000 metri quadrati*»;

8) alla voce: «*Utilizzazione forestale*» sono soppresse le parole: «*sia di sfolli o diradamenti*»;

llllll) all'allegato B:

1) nell'epigrafe, le parole: «*di cui all'articolo 11, comma 5, lettera e) della l.r. 27/2004*» sono sostituite dalle seguenti: «*di cui all'articolo 50, comma 5, della l.r. 31/2008*»;

2) nella tabella:

1) dopo la riga:

Ailanto o albero del paradiso	<i>Ailanthus granulosa</i> Desf. = <i>Ailanthus altissima</i> Mill.	albero
-------------------------------	---	--------

è inserita la seguente:

Albero delle farfalle o Buddleja	<i>Buddleja davidii</i> Franco	arbusto
----------------------------------	--------------------------------	---------

2) dopo la riga:

Ciliegio tardivo o ciliegio nero americano	<i>Prunus serotina</i> Ehrh	albero
--	-----------------------------	--------

sono inserite le seguenti:

<i>Gelso da carta</i>	<i>Brussonetia papyrifera</i> L	albero
<i>Indaco bastardo</i>	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	arbusto
<i>Quercia rossa</i>	<i>Quercus rubra</i> L.	albero

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 19 gennaio 2010

Roberto Formigoni

(Il parere della competente Commissione consiliare si intende favorevolmente reso ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale; approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/10994 del 13 gennaio 2010)